

COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono 0161/400123 - fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 13 gennaio 2016

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra il Comune di Caravino ed il Comune di Maglione per l'utilizzo di personale per il servizio amministrativo.

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di gennaio, alle ore 16,20, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. CAUSONE Pier Franco
2. SANTIA' Simona
3. FIORENZA Franca

Risultano assenti i Sigg.ri: -----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 13.01.2016

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra il Comune di Caravino ed il Comune di Maglione per l'utilizzo di personale per il servizio amministrativo.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Maglione ha richiesto al Comune di Caravino la disponibilità a stipulare una convenzione per l'utilizzo del personale adibito ai servizi amministrativi per il triennio 2016/2018, per un numero massimo di 5 ore settimanali nella persona della dipendente a tempo indeterminato e pieno sig.ra BRUNERO Mara, cat. B1;

CONSIDERATO che:

- le numerose e nuove incombenze che la normativa statale ha imposto ai Comuni negli ultimi anni, ha reso sempre più complessa ed impegnativa l'attività degli uffici comunali;
- permangono i limiti alla spesa di personale dettati dalle vigenti disposizioni legislative;
- la tale convenzione si rende necessaria per sopperire alla carenza di organico presso l'ufficio amministrativo del Comune di Maglione;

CONSIDERATO che, per la soluzione delle problematiche dell'Ente è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale, introdotta dall'art. 14 del CCNL del 2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato "*Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione*", in base al quale gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

ATTESO che tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2011, e dell'art. 4, comma 102, della legge n. 183/2011;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno del 02.02.2009, che chiarisce che la disciplina recata dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, non si sostanzia quale nuova assunzione, in quanto resta ferma l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge le proprie prestazioni a favore di due datori di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale, analogamente a quanto avviene nelle convenzioni tra Enti per lo svolgimento associato di funzioni e servizi;

RICHIAMATO il parere n. 6/12/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ed il parere n. 7/2012/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, in cui si afferma che "le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato", precisando inoltre che "la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in

quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale”;

RICHIAMATO, inoltre, il parere n. 223/2012/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in cui si afferma “In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime.”;

CONSIDERATO, pertanto, che la convenzione ai sensi del suddetto art. 14, senza attivare nuove assunzioni, non comporta l’ingresso di nuovo personale e favorisce legittimamente un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (vedasi ancora parere Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 223/2012/Par.);

DATO ATTO che il Servizio di Consulenza Regionale, in diversi pareri, ha ribadito che il suddetto articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 consenta, tramite la convenzione, di svolgere in piena legittimità la prestazione lavorativa ordinaria “a scavalco” in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore settimanali in parte nell’Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell’Ente a scavalco;

PRESO ATTO che la convenzione debba disciplinare, tra l’altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l’ente di appartenenza ed il Comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTO il testo della convenzione, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l’applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità, pertanto, di approvare il suddetto schema di convenzione, in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell’Ente;

RICHIAMATO l’orientamento applicativo dell’ARAN RAL670, secondo cui si ritiene che l’ipotesi disciplinata dall’art.14 del CCNL 22.01.2004 non sia da annoverare tra le competenze del Consiglio Comunale, in quanto la suddetta convenzione non è assimilabile alle convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., ma costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro;

RICONOSCIUTA, la competenza della Giunta Comunale di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

A VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Caravino ed il Comune di Maglione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 2004, per l'utilizzo in distacco ed a tempo parziale della sig.ra BRUNERO Mara, dipendente del Comune di Caravino con la qualifica di Istruttore Amministrativo – Cat. B1 – posizione economica B1;
 2. DI DARE ATTO che l'utilizzo in distacco di cui sopra avverrà per un massimo di 5 ore settimanali, con decorrenza dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2018;
 3. DI DARE ATTO che la convenzione, conforme al schema allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
 4. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Personale alla sottoscrizione dello schema di convenzione sopra approvato.

Con separata votazione, anch'essa unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARAVINO E MAGLIONE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

L'anno 2016, il giorno del mese di gennaio, nella sede del Comune di Caravino

TRA

Il Comune di Caravino, C.F. 84003450016, legalmente rappresentato dal Responsabile Clara Angela RASQUALE, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Maglione, C.F. 01956170011, legalmente rappresentato dal Responsabile Pier Franco CAUSONE, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22.01.2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di costituire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri enti a cui si applica lo stesso CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- che il medesimo articolo definisce i principali contenuti della convenzione;

- che il Comune di Maglione ha richiesto al Comune di Caravino l'autorizzazione all'utilizzo, per un massimo di n. 5 (cinque) ore settimanali e per la durata di tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, della dipendente di ruolo, a tempo indeterminato e pieno, sig.ra BRUNERO Mara, addetta ai servizi amministrativi, inquadrata nella Categoria B1, posizione economica B1;

- che la dipendente interessata si è dichiarata disponibile a prestare la propria attività lavorativa presso le due Amministrazioni;

- che il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Caravino ha espresso il proprio nulla osta in merito;

- che la Giunta Comunale del Comune di Caravino, con deliberazione n. 4 del 04.01.2016, per le motivazioni tutte in essa indicate, ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzazione a tempo parziale del precitato dipendente e ne ha autorizzato l'utilizzo, presso il Comune di Maglione, per un massimo di n. 5 ore settimanali e per la durata di tre anni, decorrenti dal 01.01.2016;

- che la Giunta Comunale del Comune di Maglione, con deliberazione n. 6 del 13.01.2016, per le motivazioni tutte in essa indicate, ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzazione a tempo parziale del precitato dipendente, presso il Comune di Maglione, per un massimo di n. 5 ore settimanali e per la durata di tre anni, decorrenti dal 01.01.2016;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione regola l'utilizzo con funzioni di scavalco presso gli uffici amministrativi del Comune di Maglione, per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, delle prestazioni lavorative della dipendente di ruolo del Comune di Caravino sig.ra BRUNERO Mara, addetta ai servizi amministrativi, inquadrata nella Categoria B1, posizione economica B1;
2. La presente convenzione disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzo, il tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri finanziari ed i conseguenti adempimenti specifici, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

ART. 2 - DURATA

1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2016 e per la durata di tre anni fino al 31.12.2018 e potrà essere eventualmente espressamente prorogata per un periodo da concordarsi fra i due enti e con l'assenso della dipendente.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI MAGLIONE

1. La prestazione lavorativa che il dipendente di ruolo del Comune di Caravino sig.ra BRUNERO Mara, addetta ai servizi amministrativi, inquadrata nella Categoria B1, posizione economica B1, svolgerà presso il Comune di Maglione sarà complessivamente pari ad un massimo di n. 5 ore settimanali da organizzare in funzione delle esigenze di servizio dei due Enti.
2. Resta fermo il rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo. Trovano applicazione i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro in essere nei rispettivi Enti.

ART. 4 – GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza del Comune di Caravino quale ente titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza dal Comune di Maglione.
2. Le ferie e gli altri congedi previsti dal CCNL sono concessi dai responsabili dei servizi dei due Enti in base all'articolazione delle presenze in servizio della dipendente in convenzione.

ART. 5 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri. Pertanto, le spese relative all'utilizzo del personale saranno ripartite in base alle ore di servizio espletate in ciascun comune dalla dipendente, per cui il Comune di Maglione trasmetterà trimestralmente al Comune di Caravino il rendiconto delle ore effettivamente prestate, tenuto conto dell'ammontare massimo previsto al precedente articolo 3.

2. Il Comune di Caravino provvederà all'erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, nonché gli eventuali incrementi dovuti alla dinamica retributiva, secondo le disposizioni normative vigenti alla Sig.ra BRUNERO Mara ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle quote a carico del Comune di Maglione, comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
Il Comune di Maglione si obbliga al versamento delle somme di propria spettanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Eventuali ulteriori compensi spettanti alla Sig.ra BRUNERO Mara in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa presso il Comune di Maglione, quali, ad esempio, compensi accessori e/o incentivi e lavoro straordinario saranno liquidati direttamente dal Comune di Maglione alla dipendente.

ART. 6 – RIMBORSO SPESE

1. Il Comune di Maglione riconoscerà alla Sig.ra BRUNERO Mara il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla dipendente per recarsi dal Comune di Caravino al Comune di Maglione nella misura di 1/5 dell'importo del prezzo della benzina; detto costo sarà completamente a carico del Comune di Maglione e la sua liquidazione avverrà semestralmente su richiesta della dipendente.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione può essere anticipatamente risolta per una delle seguenti cause:
 - recesso consensuale mediante atti deliberativi di entrambe le Amministrazioni;
 - recesso unilaterale, per giustificato motivo, da parte di una Amministrazione (da adottare con atto deliberativo della Giunta Comunale) con preavviso di almeno sei mesi;
 - medesima facoltà viene riconosciuta anche alla dipendente Sig.ra BRUNERO Mara, che potrà, a sua volta, per giustificato motivo e con preavviso scritto di almeno sei mesi, recedere all'assenso espresso.

ART. 8 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i due enti o tra ciascuno di essi e la dipendente interessata, in relazione all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibili con accordi bonari, sono demandati al Giudice Ordinario di Ivrea.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale all'epoca vigente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Caravino

Per il Comune di Maglione

Per accettazione e dichiarazione di disponibilità

La dipendente
BRUNERO Mara



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 8 FEB. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 8 FEB. 2016 giorno della pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali - D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 8 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali - D.lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali - con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000.

Li 8 FEB. 2016

Il Segretario Comunale